ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA
ADUNANZA N.16/94 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15/12/94
DELIBERA N. 16/236

STRUTTURE PRIVATE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - OBBLIGHI DEL DIRETTORE TECNICO

RELATORE RIGHETTI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE

-Su proposta del Presidente ;

-Ascoltata la relazione del Dott.Righetti che ha illustrato la delibera di cui all'oggetto ;

-Richiamata la circolare della F.N.O.M.C.e O. n.99 del 21 luglio 1986 di cui all'oggetto che con la presente delibera si intende applicare anche da parte di questo Ordine ;

-Ritenuto che il ruolo del direttore sanitario dei presidi privati soggetti ad autorizzazione sanitaria riveste una notevole importanza per il rispetto della pubblicità sanitaria, delle tariffe minime libero-professionali, e per il controllo dell'abusivismo ;

DELIBERA

-Che i Direttori tecnici o sanitari e, ingenerale, i medici coordinatori o responsabili delle strutture soggette ad autorizzazione sanitaria , qualunque ne sia la forma di gestione (associazione professionale, ecc.) hanno l'obbligo di dare comunicazione all'Ordine della nomina e dell'accettazione dell'incarico, al fine di attuare una assidua collaborazione con l'Organo professionale nella vigilanza sulle attività mediche svolte nelle medesime ;

-Che il sanitario responsabile è tenuto :

a)a pretendere il rigoroso rispetto delle sfere di competenza professionale dei singoli operatori che agiscono nel presidio, con particolare riguardo agli atti di esclusiva pertinenza del medico ;

b)in caso di reiterata inosservanza, a contestare i fatti, per iscritto, al rappresentante legale della struttura privata, con espresso invito ad adottare i provvedimenti necessari ;

c)in difetto di tali provvedimenti, a segnalare la situazione all'Ordine professionale per gli interventi e le iniziative del caso ;

-Che il direttore tecnico o sanitario è effettivamente responsabile della pubblicità che viene di fatto svolta a favore della struttura presso la quale egli opera e perciò è invitato a notificare in modo formale e sostanziale la propria responsabilità in merito ai messaggi pubblicitari, diffidando a produrre gli stessi senza la prescritta autorizzazione dell'Ordine dei Medici competente, consapevole che la responsabilità della pubblicità ricade inevitabilmente sul medico ;

-Di inviare la presente deliberazione alla approvazione della F.N.O.M.C. e O ai sensi dell'art. 35 del DPR 221/50.

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione:

a favore n. 12 consiglieri
contrari n. 00 consiglieri
astenuti n. 00 consiglieri

Latina 15.12.1994

Il Segretario
Dott.Gerardo Lanza

Il Presidente
Dott.Giovanni Righetti

file/d16-236

000856

ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA

ADUNANZA N. 07/96 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25/07/96

DELIBERA N. 07/103

DIRETTORI SANITARI DEI PRESIDI PUBBLICI E DI QUELLI PRIVATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE SANITARIA EX ART. 193 TULS - INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI RESPONSABILITA'

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

-Ascoltata la relazione del Dott. Righetti ;

-Ricordata la delibera n.16/236 adottata nella adunanza del 15 dicembre 1994 avente per oggetto STRUTTURE PRIVATE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - OBBLIGHI DEL DIRETTORE TECNICO con la quale sono stati richiamate alcune responsabilità dei direttori sanitari dei presidi privati soggetti ad autorizzazione sanitaria, iun particolare per quanto concerne la pubblicità sanitaria ;

-Considerato che, in base all'esperienza maturata, occorre sottolineare l'importanza che il direttore sanitario di un presidio privato, ma anche di quello pubblico, assume nei riguardi di un corretto andamento della professione del medico chirurgo e dell'odontoiatra. Infatti, avviene che oggi una gran parte dei professionisti della nostra provincia opera in una struttura complessa e pertanto gli atti medici che egli compie non sono legati solamente alla sua condotta ma ad un insieme di circostanze che dipendono dalla struttura nella quale egli esercita ;

-Considerato che la vigilanza su tale professionisti, e la difesa del loro decoro, si colloca pertanto in un contesto meno semplice di quello che si realizza nello studio medico e di conseguenza la figura del direttore sanitario assurge ad una importanza primaria anche in relazione all'attività istituzionale che l'Ordine deve svolgere nei riguardi di tali professionisti ;

-Ricordato che, per quanto concerne le istituzioni private, queste possono essere in alcuni casi gestite anche da persone fisiche e da società e che quindi la figura del direttore sanitario assurge ad unico riferimento per quanto concerne la responsabilità sugli atti medici compiuti in tali istituzioni, infatti la legge 30 dicembre 1991 n.412 che all'art.4 stabilisce che "..Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in vitro. Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978 n.833 e DEVONO AVERE UN DIRETTORE SANITARIO O TECNICO, CHE RISPONDE PERSONALMENTE DELL'ORGANIZZAZIONE TECNICA E FUNZIONALE DEI SERVIZI E DEL POSSESSO DEI PRESCRITTI TITOLI PROFESSIONALI DA PARTE DEL PERSONALE CHE VI OPERA."

DELIBERA

-Di riconfermare quanto approvato con delibera n.16/236 del 15.12.1994 in merito alle responsabilità dei direttori sanitari dei presidi privati soggetti ad autorizzazione sanitaria, ma anche di quelli pubblici ;

-Di ricordare ai direttori sanitari delle Istituzioni sanitarie private soggette ad autorizzazione sanitaria e a quelle pubbliche l'obbligo di comunicare all'Ordine la nomina e l'accettazione dell'incarico e, analogamente, in caso di cessazione dell'incarico ;

-Di ribadire che il DIRETTORE SANITARIO è tenuto, avendo compiti organizzativi e di sorveglianza sul personale sanitario,

a)a pretendere il rigoroso rispetto delle sfere di competenza professionale dei singoli operatori che agiscono nel presidio con particolare riguardo agli atti di esclusiva competenza del medico ;

b)a contestare, in caso di reiterata inosservanza, i fatti per iscritto al rappresentante legale della struttura privata, con invito ad adottare i provvedimenti necessari;

c)in difetto di tali provvedimenti, a segnalare la situazione all'Ordine professionale ;

d)a curare l'applicazione del regolamento interno sull'ordinamento e sul funzionamento dei reparti e degli ambulatori proponendo eventuali variazioni ;

e)a controllare che l'attività sia svolta con regolarità ed efficacia ;

f)a vigilare affinchè tutte le prestazioni, ivi comprese quelle che impieghino l'uso delle apparecchiature elettromedicali, vengano effettute da sanitari in possesso di specifici titoli abilitanti;

g)a proporre all'Amministrazione, d'intesa coi responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature e arredi sanitari e a esprimere il proprio parere per eventuali trasformazioni strutturali;

h)a curare la tenuta dell'archivio centrale delle schede cliniche e/o dei referti per le attività per le quali è prevista la refertazione e vigilare sulla regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti ;

i)a rilasciare agli aventi diritto le eventuali attestazioni o certificazioni sanitarie riguardanti le prestazioni eseguite negli ambulatori ;

l)a vigilare sulle condizioni igienico - sanitarie ;

m)a verificare che la pubblicità sanitaria effettuata dalla struttura privata sia munita di prescritta autorizzazione amministrativa (ivi compresa quella dell'Ordine) nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in difetto,, sollecitarne la regolarizzazione ;

n)ad edempiere e all'occorrenza segnalare all'Ordine professionale ogni scorrettezza relativa alla pubblicità avendo la responsabilità della pubblicità sanitaria e sulla sua corretta esplicazione.

o)vigilare affinché i medici non si pongano in situazioni di incompatibilità ;

p)esercitare opera di conciliazione tra medici in caso di conflitto.

q)vigilare sull'accaparramento dei clienti.

Il Direttore Sanitario assume tutte le responsabilità che gli provengono dall'appartenenza all'ordinamento professionale e sanitario su tutto ciò che abbia rilevanza deontologica e riflessi sul decoro e la dignità professionale. In particolare dovrà sorvegliare l'osservanza alla tariffa minima, con divieto a compensi forfettari e di predeterminazione della tariffa senza deroghe sia nei confronti di pazienti sia nel caso di compensi a medici operanti in strutture sanitarie private in regime di collaborazione coordinata e continuativa. Di ogni eventuale infrazione dovrà riferire all'Ordine.

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione:

a favore n. 09 consiglieri
contrari n. 00 consiglieri
astenuti n. 00 consiglieri

Latina 25.07.96

Il Segretario
Dott. Gerardo Lanza

Il Presidente
Dott. Giovanni Righetti

file:D07-103

02643

ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA

ADUNANZA N. 04/2002 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15/05/2002
DELIBERA N. 04/060

RESPONSABILITA' DEI DIRETTORI SANITARI DEI PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI E PRIVATI - DETERMINAZIONI

RELATORE LUCCHESI
Responsabile dell'istruttoria G. Sanguigni

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

-Su proposta del Presidente;

-Ascoltata la relazione del Dott. Lucchesi che ha illustrato la delibera di cui all'oggetto;

-Introdotte le eventuali modifiche al testo proposto;

-Ricordato che questo Ordine, con precedenti delibere n.16/236 del 15.12.1994 e n.07/103 del 25.07.1996, ha precisato le responsabilità dei Direttori Sanitari dei presidi ospedalieri pubblici e privati;

-Sottolineato che tali responsabilità sono divenute ulteriormente cogenti alla luce del vigente Codice di Deontologia Medica, introdotto nel 1998, che all'art.70 "Direzione Sanitaria", così recita:
"Il medico che svolge funzioni di direzione e di dirigenza sanitaria nelle strutture pubbliche o private deve garantire, nell'espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale all'interno della struttura in cui opera.
Egli ha il dovere di collaborare con l'Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.";

-Ritenuto indispensabile svolgere un'opera di sensibilizzazione nei confronti dei Direttori Sanitari dei presidi pubblici e privati di questa provincia, ivi incluso il Direttore Sanitario della Azienda U.S.L. Latina, in merito alle responsabilità loro affidate dalle leggi vigenti e, per quanto riguarda l'Ordine, dal Codice di Deontologia Medica,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto,

-Di ribadire che ai Direttori Sanitari dei presidi pubblici e privati di questa provincia, ivi incluso il Direttore Sanitario della Azienda U.S.L. Latina, le leggi vigenti e l'attuale Codice di Deontologia Medica affidano delicati compiti di responsabilità nella conduzione delle strutture loro affidate così

come, peraltro,già precisato con precedenti delibere n.16/236 del 15.12.1994 e n.07/103 del 25.07.1996 ;

-Di affidare al Presidente dell'Ordine il compito di individuare le azioni più opportune per collaborare con i suddetti per tutelare il decoro della professione nell'interesse dei cittadini.
Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione:

a favore n. 12 consiglieri
contrari n. 00 consiglieri
astenuti n. 00 consiglieri

Latina, 15.05.2002

Il Segretario
Dott. Pasquale Milo

Il Presidente
Dott. Giovanni Maria Righetti